



COMUNE DI CALDIERO

**Regolamento recante modalità e criteri per la
costituzione e la ripartizione del fondo per lo
svolgimento di funzioni tecniche da parte dei
dipendenti nell'ambito di appalti di lavori,
servizi e forniture
(art. 113 d.lgs n. 50/2016)**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 19 del 06 febbraio 2018, esecutiva in data 13/03/2018

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 20 del 11.02.2020, esecutiva ai sensi di legge

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Soggetti beneficiari	4
Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per le funzioni tecniche	6
Art. 5 - Gruppo di lavoro	7
Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione	8
Art. 7 - Accertamento delle attività svolte	10
Art. 8 - Liquidazione dei compensi	11
Art. 9 - Conclusione delle singole attività.....	11
Art. 10 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti	12
Art. 11 - Rinvio	12
Art. 12 - Entrata in vigore	12

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri per la costituzione e il riparto del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato "Codice dei contratti".

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del "Codice dei contratti", gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti in conformità a quanto previsto dall'art. 26 "Codice dei contratti";
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) Responsabile Unico del Procedimento;
 - f) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - g) collaudo tecnico amministrativo (o c.r.e.) ovvero verifica di conformità;
 - h) collaudatore statico (ove necessario).
2. Tali attività costituiscono un elenco tassativo ed esclusivo, non suscettibile di espansione analogica.
3. Le funzioni tecniche che accedono agli incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs.50/2016, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture. Gli incentivi in argomento sono riconosciuti altresì in relazione agli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità in cui è presente un progetto da attuare e sono presenti le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo (cfr. Delibera n.2/2019 Corte dei Conti - Sezione Autonomie).
4. Restano esclusi dall'accesso agli incentivi per le funzioni tecniche:
 - a) le forniture di beni di consumo;

- b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti ai sensi dell'art. 17;
 - c) i lavori di importo inferiore a € 40.000,00
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00
5. Poiché inoltre l'affidamento dell'appalto attraverso gara costituisce presupposto indefettibile della norma in questione ai fini dell'accantonamento delle risorse nel fondo vincolato, sono altresì esclusi dagli incentivi per le funzioni tecniche gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati direttamente nei casi in cui il "Codice dei contratti" prevede tale possibilità, fatte salve le ipotesi in cui, pur ricorrendo le condizioni per l'affidamento diretto, venga volontariamente esercitata dalla Stazione appaltante e, per essa, dal R.U.P., la facoltà di selezionare il contraente mediante procedura di gara aperta o negoziata e risultino effettivamente svolte e attuate le attività tassativamente elencate all'art. 113 del Codice dei contratti e riportate al comma 1 del presente articolo.
6. L'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche si applica anche qualora la procedura di gara sia svolta con l'utilizzo di piattaforme di e-procurement (es. CONSIP, MEPA, ecc.), ove ne sussistano i presupposti previsti dal presente regolamento.
7. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).
8. L'incentivo si applica ai contratti aventi ad oggetto servizi o forniture solo ed esclusivamente qualora sia stato formalmente nominato il Direttore dell'esecuzione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preven-

tiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei contratti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel responsabile unico del procedimento;
 - d) nei collaboratori, in possesso anche di profili professionali non tecnici, che svolgono compiti di supporto nell'espletamento delle funzioni tecniche inerenti le attività ammesse all'incentivo.
2. I collaboratori sono i dipendenti che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) e indipendentemente dalla categoria, profilo professionale e servizio di appartenenza, svolgono effettivamente parte o tutto l'insieme delle azioni e mansioni, materiali o intellettuali, che caratterizzano l'attività stessa, secondo un criterio di stretta correlazione funzionale e teleologica. I collaboratori sono preventivamente e motivatamente individuati per iscritto nell'ambito del provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro e per ciascuno di essi è preventivamente e motivatamente fissata la percentuale di incentivo correlata all'attività che sono incaricati di svolgere. L'individuazione di un dipendente appartenente a un servizio diverso da quello competente per materia deve essere autorizzata dal relativo responsabile.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro. I titolari di Posizione Organizzativa possono beneficiare dell'incentivo.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per le funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo del lavoro, servizio o fornitura, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento in sede di contrattazione decentrata integrativa. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie confluisce nel c.d. Fondo per l'innovazione, destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
4. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutti gli incentivi determinati a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. Il soggetto competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di tale fondo è il Responsabile dell'area Tecnica, sentite le esigenze degli altri Responsabili d'Area e in particolare del Responsabile per la transazione digitale.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel quadro economico del lavoro (come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010), o nel costo preventivato del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro e del progetto attuativo (o nei relativi documenti amministrativi) del servizio o della fornitura si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
6. L'entità del fondo per le funzioni tecniche viene stabilita dal presente regolamento in base alle seguenti classi di importo, con riferimento ai lavori pubblici:
 - a) per lavori fino a € 1.500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;

- b) per lavori di importo superiore a € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara.
7. L'entità del fondo per le funzioni tecniche viene stabilita dal presente regolamento in base alle seguenti classi di importo, con riferimento ai servizi e forniture:
- a) per servizi e forniture fino a € 300.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi e forniture di importo superiore a €300.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro viene individuato dal Responsabile competente in sede di determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sentito il R.U.P., ed è costituito da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione (quando ne ricorrono i presupposti per la nomina), di collaudo o di verifica di conformità e di eventuali esecuzioni di procedure espropriative.
2. Per ogni singola procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e nel programma biennale degli acquisti di cui all'articolo 21, comma 1 del "Codice dei contratti", ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per gli appalti non inclusi o non soggetti a tale programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
3. La determinazione a contrarre che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - a) il lavoro, il servizio o la fornitura ed il relativo programma di finanziamento;

- b) l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, del lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - c) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - d) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro in relazione all'attività assegnata tra quelle ammesse all'incentivo.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato e quelli assunti con forme di lavoro flessibile compresi nella struttura di cui al punto precedente.
5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal Responsabile stesso.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Responsabile competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

LAVORI E OPERE

FASI DEL PROCEDIMENTO	%	ATTIVITÀ SPECIFICA
Programmazione degli interventi (art.21 del Codice degli appalti)	5%	Preventivazione della spesa, redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici
Valutazione preventiva dei progetti	20%	Verifica preventiva e validazione dei progetti (art.26 del Codice dei contratti)
Fase di affidamento del contratto	15%	Predisposizione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)
Fase dell'esecuzione del contratto	20%	Procedure di esecuzione dei contratti pubblici, direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario.
Responsabilità del procedimento (R.U.P.)	40%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge
Totali	100%	

SERVIZI E FORNITURE

FASI DEL PROCEDIMENTO	%	ATTIVITÀ SPECIFICA
Programmazione degli interventi (art.21 del Codice degli appalti)	5%	Preventivazione della spesa, redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi o altro atto di pianificazione.
Fase di affidamento del contratto	20%	Predisposizione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)
Fase della esecuzione del contratto	35%	Attività di controllo della fase di esecuzione dei contratti pubblici, direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità.
Responsabilità del procedimento (R.U.P.)	40%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste dalle altre disposizioni di legge
Totali	100%	

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 40% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione/esecuzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
5. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, previa contestazione, dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
6. Per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte dalla centrale di committenza in conformità alla normativa vigente, l'incentivo relativo alla fase di affidamento del contratto viene trasferito alla stessa per essere successivamente distribuito sulla base del Regolamento adottato.

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento di realizzazione del lavoro o di esecuzione del servizio/fornitura, il Responsabile del servizio certifica le prestazioni effettuate dai componenti del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 5 in relazione alle attività ammesse all'incentivo e determina, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto alla liquidazione degli importi spettanti sulla base delle percentuali

individuate all'articolo 6 del presente Regolamento. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

1. Col medesimo provvedimento di cui all'art. 7, il Responsabile del servizio (o il Segretario comunale nel caso in cui il Responsabile del servizio faccia parte del gruppo di lavoro) provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno maturato il diritto.
2. La liquidazione viene effettuata, su proposta del Responsabile del procedimento, con cadenza annuale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, confluiscono nel Fondo per l'innovazione (art. 4, co. 3).
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio del Personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 9 – Conclusione delle singole attività

1. Le prestazioni sono da considerarsi concluse:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la valutazione preventiva dei progetti, con l'emissione del verbale di

validazione;

c) per le procedure di affidamento, con l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione del contratto;

d) per l'esecuzione dei contratti di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;

e) per la fase di esecuzione dei lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

f) per la corretta esecuzione dei contratti di lavori, con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

Art. 10 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua costituisce economia.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 11 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento maturati dal 01.01.2018 sono esclusi dal tetto del fondo del salario accessorio in applicazione della deliberazione della Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2018.